

Cass. civ. Sez. lavoro, (ud. 21/05/2003) 23-12-2003, n. 19682

Fatto Diritto P.Q.M.

LAVORO (CONTRATTO COLLETTIVO DI)

PROCEDIMENTO CIVILE

Ricorso per cassazione

La Corte Suprema di Cassazione
Sezione Lavoro

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Sergio MATTONE - Presidente
Dott. Fernando LUPI - Consigliere Rel.
Dott. Attilio CELENTANO - Consigliere
Dott. Giovanni AMOROSO - Consigliere
Dott. Bruno BALLETTI - Consigliere
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi riuniti proposti dà:

MILANO ASSICURAZIONI s.p.a., persona del procuratore dott. Ivano Gavazzi, elettivamente domiciliata in Roma, viale delle Milizie, 1 presso l'avv. Simone Tablò, rappresentata e difesa giusta procura in calce dall'avv. Sergio Zolezzi;

- ricorrente, controricorrente e ricorrente incidentale -
contro

PANDA s.p.a. in liquidazione, in persona del liquidatore sig. Raffaele Renato Felice, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Girolamo del Carpi, 6 presso l'avv. Marcello Piga che, unitamente agli avv. Antonio e Guido Mucciarelli, la rappresenta e difende giusta procura a margine;

- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché

Santini Anna Maria e Ricci Lucia, elettivamente domiciliate in Roma alla Piazza di Pietra n. 26 presso l'avv. Monica Bucarelli, rappresentate e difese per procura a margine dagli avv. Stefano e Carlo De Ferrari;

- controricorrenti -
avverso la sentenza del Tribunale di Massa n. 58 dell'11 dicembre 2000, reg. gen. n. 2102 del 1991;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21 maggio 2003 dal Relatore Cons. Fernando Lupi;

udito l'avv. Stefano De Ferrari;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napoletano, che ha concluso per l'estinzione del giudizio di cui al ricorso della Panda e per l'inammissibilità o rigetto del ricorso della Milano assicurazioni.

Svolgimento del processo

Con sentenza dell'11 dicembre 2000 il Tribunale di Massa, decidendo sull'appello proposto da Santini Anna Maria e Ricci Lucia, eredi di Ricci Giovanni, nei confronti di Panda s.p.a. e Milano Assicurazioni s.p.a., avverso sentenza del Pretore della medesima città, accoglieva l'appello e condannava le appellate in solido al pagamento dell'indennizzo previsto dall'art. 12 del c.c.n.l. dei dirigenti aziende industriali, affermando il diritto di manleva della Panda nei confronti della Milano Assicurazioni.

Osservava in motivazione che la morte del Ricci, direttore dello stabilimento Panda, era avvenuta in occasione di lavoro e, quindi, era evento previsto nella assicurazione stipulata tra la Panda e la Milano Assicurazioni. Dissentiva infatti dalle conclusioni del Ctù di primo e secondo grado, rilevando che le circostanze del fatto deponavano per l'infortunio sul lavoro. Era pacifico che, al suono di un allarme antincendio dell'essiccatoio, il Ricci era accorso verso il luogo ove era segnalato, ma lo stress emotivo e termico, per l'uscire allo scoperto d'inverno, avevano determinato l'infarto che causò il decesso. Rilevava che l'errore delle due consulenze era di valutare lo stress in relazione ad un soggetto sano, mentre il Ricci era un soggetto cardiopatico, spiccatamente bradicardico, nel quale una accertata situazione patologica impediva di incrementare la frequenza cardiaca onde si doveva ipotizzare un arresto cardiocircolatorio per deficit di produzione dello stimolo. Osservava anche l'erroneità del giudizio del Ctù, che aveva escluso il rapporto di causalità in quanto l'allarme non era stato determinato da una effettiva situazione di pericolo, cioè con un accertamento "ex post", mentre la situazione, ai fini di accertare lo stress, andava valutata "ex ante" in relazione alla posizione del Ricci, responsabile dello stabilimento e della salute e della incolumità dei dipendenti. Condivideva, pertanto, la valutazione del consulente di parte il quale, sulla base di tali concorrenti fattori di stress e del verificarsi l'evento durante e sul luogo di lavoro, aveva concluso che il decesso senza il concorso di detti eventi non si sarebbe verificato e quindi affermato il rapporto di causalità tra occasione di lavoro ed evento. In ordine alla polizza di assicurazione tra la Panda e la Milano assicurazioni rilevava che nella parte speciale si stabiliva all'art. 3, lettera a), che si considera infortunio professionale l'evento previsto come tale dal D.P.R. n. 1124 del 1965 e riteneva che questa pattuizione prevalesse su quella dell'art. 13 delle condizioni generali, che escludevano la risarcibilità di eventi non indipendenti da condizioni fisiche e patologiche preesistenti.

Concludeva per la fondatezza dell'azione nei confronti di entrambi i convenuti e per il diritto della società Panda ad essere garantita dalla Milano Assicurazioni.

Hanno proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi la Milano Assicurazioni e ricorso affidato a due motivi la Panda, cui resistono con controricorsi le eredi del Ricci. La Milano Assicurazioni e la Panda resistono con controricorsi ai contrapposti ricorsi e ripropongono con ricorsi incidentali i motivi già proposti con i precedenti ricorsi. Le eredi del Ricci hanno presentato memorie ex art. 378 c.p.c. La Panda Assicurazioni ha depositato rinuncia ai ricorsi che è stata accettata all'udienza dal procuratore della Milano Assicurazioni.

Motivi della decisione

I quattro ricorsi contro la medesima sentenza vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c.

Attesa la rituale rinuncia della Panda ai ricorsi per cassazione vanno dichiarati estinti i giudizi tra la Panda, la Milano Assicurazioni e le eredi di Ricci Giovanni.

Con il primo motivo del ricorso principale, che va qualificato tale in relazione all'antioriorità della notificazione, cui corrisponde, come per i successivi, identico motivo del ricorso incidentale, la Milano Assicurazioni, denunziando la violazione e falsa applicazione dell'art. 2952 c.c., lamenta il mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione ex art. 2952 c.c. che prevede il termine di un anno nella fattispecie ampiamente decorso.

Il motivo è infondato in quanto la Milano non si è costituita tempestivamente nel giudizio di primo grado e quindi è decaduta dalla facoltà di proporre eccezioni in senso stretto, quale è quella di prescrizione.

Con il secondo motivo dei ricorsi la Milano Assicurazioni, denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 345 e 437 c.p.c., lamenta l'accoglimento di una domanda di chiamata in garanzia proposta solo in appello.

Con l'esame diretto degli atti, consentito alla Corte quando si denuncia un vizio del procedimento, si rileva che, anche ad interpretare l'atto di chiamata in causa nel senso che con esso la Panda non abbia proposto espressamente domanda di rivalsa nei confronti della Milano Assicurazioni, la domanda proposta con la chiamata in causa è chiaramente esplicitata nel giudizio pretorile con le note autorizzate del 20 ottobre 1988, depositate il 23 ottobre, nelle quali si precisa: "Pertanto nella denegata ipotesi che fossero riconosciute fondate le richieste delle attrici, la Milano assicurazioni dovrà essere tenuta a corrispondere l'indennità richiesta o, almeno, a rimborsare alla Panda quanto quest'ultima fosse condannata a pagare alle ricorrenti."

La censura, con la quale si deduce che la chiamata in garanzia sarebbe avvenuta solo nel giudizio di appello, è pertanto infondata.

Con il terzo motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 D.P.R. n. 1124 del 1965, dell'art. 12 del Ccnl 13 aprile 1981 ed il vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), la Milano Assicurazioni afferma che infortunio sul lavoro non è ogni evento dannoso per la persona che si verifichi nel tempo e nel luogo di lavoro; ma quello che abbia una connessione causale con il lavoro, cioè quello in cui l'attività lavorativa determini un rischio specifico.

Le censure sono infondate. Il Tribunale ha accertato in fatto, con una motivazione immune da vizi logici, che un duplice stress, emotivo e termico, in occasione di lavoro agì come concausa dell'infarto che ha determinato la morte del Ricci, pur tenendo conto delle sue defedate condizioni fisiche. Ha ritenuto in proposito questa Corte che uno sforzo fisico, cui possono equipararsi stress emotivi ed ambientali, costituisca "la causa violenta ex art. 2 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, che determina con azione rapida e intensa la lesione; che la predisposizione morbosa non esclude il nesso causale fra sforzo ed evento infortunistico, in relazione anche al principio della equivalenza causale di cui all'art. 41 c.p. che trova applicazione nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; che un ruolo di concausa va attribuito anche ad una minima accelerazione di una pregressa malattia." Cass. n. 11559 del 1995. Cfr. anche per un caso di infarto al miocardio da stress emozionale, Cass. n. 9888 del 1998 e 2634 del 1990 ed anche nn. 7822, 12798 e 14085 del 2000.

Il Tribunale ha ritenuto in fatto che il suono di un allarme antincendio, che pacificamente determinò l'accorrere con il Ricci anche dei tecnici che partecipavano ad una riunione di lavoro con lui, costituisse una ragione di stress emotivo, in quanto quale dirigente egli era responsabile della sicurezza aziendale, ed anche fisico, oltre che per l'accorrere, per la temperatura più rigida del percorso all'esterno. Il rilievo che sia stato ritrovato esanime su detto percorso evidenzia la logicità del collegamento tra l'infarto, lo stress e l'occasione di lavoro accertato dal Tribunale. Il preponderante rilievo concausale della malattia del Ricci non esclude la concausa da lavoro per l'equivalenza delle cause di cui all'art. 41 c.p., principio generale dell'ordinamento in tema di rapporto eziologico.

Con il quarto motivo del ricorso la Milano Assicurazioni denuncia l'interpretazione del contratto di assicurazione per violazione dell'art. 1363 c.c. in rapporto alle condizioni generali e particolari della polizza, assumendo che l'art. 3, lettera a), delle condizioni particolari del contratto andava interpretato congiuntamente all'art. 13 delle condizioni generali nel senso che erano esclusi dalla indennizzabilità gli infortuni che fossero dipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti.

Promesso che, come si è visto con l'esame del terzo motivo, è infortunio sul lavoro ai sensi dell'art. 2 D.P.R. n. 1124 del 1965 anche quello in cui la causa violenta non sia esclusiva, ma agisca come concausa insieme a condizioni patologiche preesistenti; e che l'art. 3, lettera a), delle condizioni particolari del contratto di assicurazione tra la Milano Assicurazioni e la Panda, qualifica l'infortunio assicurato come quello previsto dal citato D.P.R., mentre l'art. 13 delle condizioni generali del medesimo contratto esclude l'indennizzabilità di eventi che non siano conseguenza esclusiva dell'infortunio, deve concludersi che le due clausole prevedono rischi assicurati diversi. Il Tribunale non poteva quindi procedere ad interpretazione congiunta delle due clausole, ma correttamente ha tenuto conto dello scopo complessivo dell'atto (art. 1363 c.c., seconda parte)

di adempiere ad una previsione del contratto collettivo dei dirigenti, che stabilisce l'obbligo di assicurare il dirigente contro l'infortunio sul lavoro quale previsto dalla assicurazione gestita dall'Inail ed include anche quello nel quale il lavoro non sia causa esclusiva dell'infortunio. Inoltre, essendo il contratto redatto su modulo predisposto da uno dei contraenti - nella specie l'assicuratore - il Tribunale ha ritenuto correttamente che sulle clausole generali prevalessero quelle speciali più favorevoli all'assicurato a sensi dell'art. 1370 c.c.

I ricorsi della Milano Assicurazioni vanno pertanto rigettati.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza tra la Milano Assicurazioni e le eredi del Ricci e si liquidano come da dispositivo. Non si deve provvedere su di esse, a sensi del quarto comma dell'art. 391 c.p.c., tra la Panda e la Milano Assicurazioni avendo il procuratore di questa aderito alla rinuncia. Sussistono giusti motivi per compensare le spese tra la Panda e le eredi del Ricci.

P.Q.M.

La Corte, riunisce i ricorsi, dichiara estinti per rinuncia i giudizi di cui ai ricorsi della Panda s.p.a. in liquidazione nei confronti della Milano Assicurazioni s.p.a. e delle eredi del Ricci, rigetta i ricorsi della Milano Assicurazioni nei confronti delle eredi del Ricci, Santini Anna Maria e Ricci Lucia, e la condanna alle spese del giudizio di legittimità in favore delle stesse, che liquida in # 20,00 oltre euro quattromila di onorario; nulla per le spese tra Milano Assicurazioni s.p.a. e Panda s.p.a. in liquidazione; compensa le spese tra la Panda e le eredi del Ricci.

Così deciso in Roma il 21 maggio 2003.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 23 DIC. 2003